AVV. ELISABETTA SAIA
Viale XX Settembre , 130 - Carrara (Ms)
Telefono e fax 0585-841593
e.mail: avv.elisabettasaia@saialegal.com

TRIBUNALE DI MASSA

Sezione lavoro

Ricorso ex art. 414 c.pc..

Con contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. e con richiesta di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c.

La sig.ra ANTONELLA PICCINI , nata a Firenze il 17.10 1970 e residente in Carrara – Marina (M) via Genova n. 29 ter, CF PCCNNL70R57D612V, rappresentata e difesa come da procura in calce al presente atto, dall'Avv. Elisabetta Saia del foro di Bergamo C.F. SAILBT76B43A794A, avvelisabettasaia@pec.it, eleggendo il proprio domicilio presso lo studio di quest'ultima in Carrara viale XX Settembre n.130,

ricorrente

contro

- MIUR, Ministero Istruzione Università e Ricerca, nella persona del Ministro pro-tempore, con sede in Roma in Viale Trastevere n. 76/A, 00153, CF 80185250588, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato di Firenze, in via degli Arazzieri n.4 – 50100 Firenze, pec ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it;
- Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del Dirigente legale rappresentante pro tempore, con sede in Firenze (Fi) in via Mannelli n.113, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, in via degli Arazzieri n.4 – 50100 Firenze, C.F 80022410486.;.; pec: ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it;
- Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di Massa Carrara, in persona del Dirigente legale rappresentante pro tempore, con sede in Massa (Ms) in via Pascoli n.45, 54100 Massa (MS) ; domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, in via degli Arazzieri n.4 – 50100 Firenze, C.F 80001240458.; pec: ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it ;

resistenti;

nonché contro

tutti i docenti abilitati nelle seguenti classi di concorso:A046 della Provincia di Massa Carrara, valevoli per il triennio 2017/20, ovvero nei confronti di tutti i docenti che, in virtù e per effetto dell'esatta collocazione del ricorrente nella III fascia della suddetta graduatoria di istituto verrebbe-

AVV. ELISABETTA SAIA
Viale XX Settembre , 130 - Carrara (Ms)
Telefono e fax 0585-841593
e.mail: avv.elisabettasaia@saialegal.com

ro scavalcati nella stessa graduatoria per punteggio dell'odierna ricorrente;

litisconsorti-potenziali resistenti;

PER LA DECLARATORIA

del diritto della ricorrente ad avere la correzione della sua posizione nella graduatoria attuale di III fascia di istituto della provincia di Massa Carrara, per la classe di concorso A46 , in quanto alcuni candidati della stessa graduatoria risultano erroneamente o illegittimamente inseriti nella stessa non essendo in possesso dei requisiti richiesti per legge .

NONCHE'

per la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, all'inserimento della ricorrente nella terza fascia della graduatoria di istituto della provincia di Massa Carrara per la sua classe di concorso A 46 nella posizione che risulterà dalla correzione dei punteggi dei candidati che non risultavano in possesso dei requisiti richiesti nel 2014 ed in base al punteggio che verrà a lei eventualmente riconosciuto;

PREVIO ACCERTAMENTO

Dell'irregolare posizione di tutti quei candidati che risulteranno in possesso di un punteggio errato sulla base di una erronea valutazione dei titoli.

Con richiesta, per la su indicata motivazione, della più vicina fissazione dell'udienza di comparizione, nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice ritenga doversi procedere nel contraddittorio delle parti.

Premesso

- che la ricorrente Dott. Antonella Piccini è laureata in Giurisprudenza presso Università di Firenze in data 16 10 1995 (doc.1);

- la ricorrente risulta iscritta nelle graduatorie di istituto di III fascia personale docente dal 2011, con moduli che si allegano (doc.2), per la classe di concorso A046 ex A019 inserendosi nel 2014 nella posizione 47 o 50 a seconda dell'Istituto di riferimento;

- la posizione risulta differente in quanto al momento dell'iscrizione era possibile indicare fino a 22 preferenze di istituto e non tutti i candidati le avevano inserite (doc. 3, Graduatoria Ist. Zaccagna e Ist. Meucci).

AVV. ELISABETTA SAIA
Viale XX Settembre , 130 - Carrara (Ms)
Telefono e fax 0585-841593
e.mail: avv.elisabettasaia@saialegal.com

- per poter essere inseriti in tale graduatoria sono previsti Titolo di accesso validi per l'inserimento, come da Dm 22 del 2005 classe di concorso A046 (doc.4);

- che il Dpr n.19 del 2016, classe A46, TABELLA A prevede (doc.4, pag. 41 e 42) come requisito di accesso alla classe di abilitazione la laurea in giurisprudenza (oltre ad altre, settore SCIENZE GIURIDICO – ECONOMICHE) , distinguendo la valutazione del titolo a seconda dell'anno di conseguimento: se ottenuta entro l'anno Accademico 2000/2001 , viene considerata la laurea senza la valutazione del piano di studi. Se il titolo è conseguito dopo il 2001 (DM n 22/2005) , per accedere alla classe di concorso A 046 (ex A019) l'aspirante docente deve aver conseguito 96 crediti nei seguenti settori scientifico disciplinari: SECS P, SECS S,IUS di cui :12 SECS – P01 (microeconomia), 12 SECS- P02 (politica economica), 12 SECS – P07 (contabilità e bilancio), 12 SECS – S 03 (statistica economica) , 12 IUS – 01 (istituzioni di diritto privato) , 12 IUS – 04 (diritto commerciale) , 12 IUS – 09 (istituzioni di diritto pubblico) , 12 IUS -10 (diritto amministrativo);

- la ricorrente ha conseguito la laurea entro l'anno 2001 quindi era in possesso di titolo di accesso valido per l'inserimento nelle graduatorie de quo;

- per coloro invece che si sono laureati successivamente all'anno accademico 2000/2001 i CFU (crediti formativi universitari), alla data del aprile/maggio 2014 per ottenere l'inserimento nella graduatoria 2014-2017, dovevano essere validamente già acquisiti.

- la ricorrente apprendeva, tramite dichiarazioni informali, che, per il periodo 2014-2017 nella graduatoria di III fascia personale docente della sua classe di concorso, alcuni candidati in graduatoria non erano in possesso dei titoli ritenuti necessari per l'inserimento nella stessa;

- nello specifico alcuni, elencati di seguito, avevano ottenuto il titolo di studi successivamente all'anno Accademico 2000/2001 e non erano in possesso dei 96 crediti previsti nelle materie sopra riportate;

- chiedeva pertanto accesso agli atti agli Istituti Scolastici coinvolti (Istituto Tecnico Commerciale "D. Zaccagna" di Carrara, Istituto Scolastico Belmesseri di Pontremoli (MS), Istituto Prof. Di Stato Servizi per L'enogastronomia e l'ospitalità Alberghiera "G. Minuto" di Massa, Istituto Istruzione

AVV. ELISABETTA SAIA
Viale XX Settembre , 130 - Carrara (Ms)
Telefono e fax 0585-841593
e.mail: avv.elisabettasaia@saialegal.com

Superiore "A.Meucci" di Massa, Istituto "Barsanti" di Massa, Istituto di istruzione Superiore "L.Da Vinci" di Villafranca Lunigiana (MS), (doc. 5);

- che a tale comunicazione solo alcuni Istituti hanno dato formale riscontro mettendo a disposizione la documentazione richiesta (doc.13) ;

- il sottoscritto legale inviava sollecito in data 17 maggio 2019 (doc. 13);

- la Piccini riusciva ad avere copia della documentazione relativa ai titoli posseduti da alcuni canditati dall'Istituto Zaccagna : sig.ri Boni Laura, Marmorini Luca, e Marchi Gabriella (doc.6)

- l'Istituto Alberghiero di Massa "Minuto" rispondeva all'istanza di accesso agli atti (doc.7) ma le "informazioni richieste" non sono mai pervenute alla ricorrente nonostante i solleciti anche telefonici della Piccini direttamente anche al DSGA Dott. Biasini.

- l'Istituto Belmesseri di Pontremoli rispondeva in data 17.05.2019 di aver già provveduto alle correzioni del caso, depennando i sig.ri Magnavacca Gianugo e Colli Moira (doc. 8) ;

- gli altri Istituti scolastici non hanno messo a disposizione alcuna documentazione nemmeno se sollecitati telefonicamente.

- il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di accesso agli atti risulta oltremodo scaduto;

- comunque, anche solo dall'esame e valutazione della documentazione relativa ai signori Boni, Marmorini e Marchi si evince che:

- la sig.ra Boni non risulta in possesso di titolo per l'inserimento in III fascia , ed è stato comunicato il suo depennamento ufficiale (doc.9)
- il sig. Marmorini Luca, non risulta avere sostenuto l'esame di diritto Amministrativo Ius 10 – 12 crediti ma altra materia similare che non gli poteva attribuire lo stesso punteggio (la domanda di inserimento contiene l'indicazione dell'esame di Diritto Amministrativo ma in realtà l'esame sostenuto era differente) ;

AVV. ELISABETTA SAIA
Viale XX Settembre , 130 - Carrara (Ms)
Telefono e fax 0585-841593
e.mail: avv.elisabettasaia@saialegal.com

- la sig.ra Marchi Gabriella (coniuge di Marmorini Luca) non risulta avere sostenuto l'esame di diritto Amministrativo Ius 10 – 12 crediti ma altra materia similare che non le poteva attribuire lo stesso punteggio (la domanda di inserimento contiene l'indicazione dell'esame di Diritto Amministrativo ma in realtà l'esame sostenuto era differente);

Le due materie non possono essere ritenute omogenee, come previsto dal Dm 4.10.2000 (doc. 9 bis).

- questi ultimi due candidati, nonostante l'irregolarità riscontrata, risultano nella graduatoria 2014-2017 (inviata dallo stesso Ist. Zaccagna), per tale motivo hanno lavorato e attualmente ancora in servizio .

- riguardo agli altri candidati presenti nella graduatoria 2014-2017, la sig.ra Piccini ha potuto avere notizia delle irregolarità solo informalmente, ma non certezza documentale, riguardo al fatto che i seguenti candidati non risultavano in possesso nel 2014 dei requisiti necessari e cosi:

- relativamente alla sig.ra Coratella Claudia, come confermato dalla sig.ra Stella Viaggi, segreteria dell'Ist. Zaccagna – pur non fosse in possesso dei titoli, era inserita nella graduatoria 2014-2017 (non risulta invece nella graduatoria successiva 2017.2020)

- relativamente alla sig. Cerasi Elena, come confermato dalla sig.ra Stella Viaggi , segreteria dell'Ist. Zaccagna, – pur non fosse in possesso dei titoli, era inserita nella graduatoria 2014-2017 (non risulta invece nella graduatoria successiva 2017.2020).

- relativamente alla sig.ra Tolini Laura, pur non fosse in possesso dei titoli, era inserita nella graduatoria 2014-2017 (non risulta invece nella graduatoria successiva 2017.2020) ; risulta tuttavia depennata nella annotazione a margine della graduatoria inviata alla sottoscritta dalla segretaria dell'Ist. Zaccagna (doc.3) .

- relativamente alla sig.ra Palma Alessandra, pur non fosse in possesso dei titoli, era inserita nella graduatoria 2014-2017 (non risulta invece nella graduatoria successiva 2017.2020) ; si chiede l'ordine di esibizione della relativa documentazione all'Ist. Da Vinci.

AVV. ELISABETTA SAIA
Viale XX Settembre , 130 - Carrara (Ms)
Telefono e fax 0585-841593
e.mail: avv.elisabettasaia@saialegal.com

- relativamente alla sig.ra Bertocchi Luana, pur non fosse in possesso dei titoli, era inserita nella graduatoria 2014-2017 (non risulta invece nella graduatoria successiva 2017.2020) ; si chiede sin d'ora ordine di esibizione della documentazione ad essa relativa all'Ist. Meucci.

- relativamente alla sig.ra Vizzini Valeria, non in possesso dei titoli nel 2014 seppur in graduatoria, risulta essere stata depennata come da comunicazione dell'Ist. Gentileschi (doc.10).

- relativamente alla sig.ra Bernabucci Claudia, come confermato dalla sig.ra Stella Viaggi, segreteria dell'Ist. Zaccagna - pur non fosse in possesso dei titoli, era inserita nella graduatoria 2014-2017 (non risulta invece nella graduatoria successiva 2017.2020); confermato verbalmente dalla sig.ra Stella è stata depennata da parte del Provveditorato; si chiede ordine esibizione documentazione della relativa documentazione.

- relativamente alla sig.ra Giulia Giovannelli, pur non fosse in possesso dei titoli, era inserita nella graduatoria 2014-2017 (risulta invece nella graduatoria successiva 2017.2020), atti di cui si chiede l'ordine di esibizione all'Ist. Meucci.

- relativamente alla sig.ra Dea Fini, pur non fosse in possesso dei titoli, era inserita nella graduatoria 2014-2017 (risulta invece nella graduatoria successiva 2017.2020), atti di cui si chiede l'ordine di esibizione all'Ist. Meucci.

- relativamente alla sig.ra Corsi Silvia, pur non fosse in possesso dei titoli, era inserita nella graduatoria 2014-2017 (non risulta invece nella graduatoria successiva 2017.2020); atti di cui si chiede l'ordine di esibizione all'Ist. Minuto.

- relativamente al sig. Magnavacca Gianugo, pur non fosse in possesso dei titoli, era inserito nella graduatoria 2014-2017 (non risulta invece nella graduatoria successiva 2017.2020), atti di cui si chiede l'ordine di esibizione all'Ist. Belmesseri.

- relativamente alla sig.ra Erica Fortunato, pur non fosse in possesso dei titoli, era inserita nella graduatoria 2014-2017 (assente nella graduatoria successiva 2017.2020), atti di cui si chiede l'ordine di esibizione all'Ist. Meucci.

AVV. ELISABETTA SAIA
Viale XX Settembre , 130 - Carrara (Ms)
Telefono e fax 0585-841593
e.mail: avv.elisabettasaia@saialegal.com

- relativamente alla sig.ra Colli Moira, pur non fosse in possesso dei titoli, era inserita nella graduatoria 2014-2017 (risulta invece nella graduatoria successiva 2017.2020), atti di cui si chiede l'ordine di esibizione all'Ist. Belmesseri.

- relativamente al sig. Fiato Raffaele, pur non fosse in possesso dei titoli, era inserito nella graduatoria 2014-2017 (risulta invece nella graduatoria successiva 2017.2020) atti di cui si chiede l'ordine di esibizione all'Ist. Da Vinci.

- relativamente alla sig.ra Fialdini Gilda, pur non fosse in possesso dei titoli, era inserita nella graduatoria 2014-2017 (non risulta invece nella graduatoria successiva 2017.2020), atti di cui si chiede l'ordine di esibizione all'Ist. Meucci.

- la posizione irregolare di tutti i nominativi sopra riportati è stata riferita da altri candidati quali la sig,ra Giovannelli Giulia, Dea Fini, Angela Gavaini, Boni Laura, e verbalmente confermati – oltre che dalla segretaria dell'Istituto Zaccagna signora Stella Viaggi, dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Casaburro Sonia dell'Ist. Meucci (in presenza del Dott. Alessandro Cenderelli), e dal dott. Massimo Ceccanti, allora reggente dell'Ist. Minuto.

- tutti i nominativi e le loro posizioni sono elencati nella scheda riepilogativa che si allega (doc. 11) , che si intende parte integrante del presente atto, nella quale è stato indicato anche l'istituto di riferimento.

- dalla verifica dei siti Ufficiali degli Istituti scolastici di riferimento per ogni candidato che risulta non essere stato in possesso dei requisiti di cui sopra, non risultano atti formali di depennamento a loro ricollegabili.

- in realtà la normativa di riferimento applicabile ai candidati sopra indicati prevede che per l'inserimento delle graduatorie di istituto per la classe di concorso A 046 il titolo valido consiste nella laurea magistrale (quali Giurisprudenza, Economia e Commercio e Scienza Politiche), che – se conseguita successivamente all'anno accademico 2001/2002- deve avere un piano di studi con almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari elencati nella tabella A Dpr 19/16.

AVV. ELISABETTA SAIA
Viale XX Settembre , 130 - Carrara (Ms)
Telefono e fax 0585-841593
e.mail: avv.elisabettasaia@saialegal.com

- i signori sopra indicati, e questo verrà confermato durante l'istruttoria, non erano in possesso di questi requisiti ma nonostante questo hanno lavorato e quindi conseguito i punteggi di cui hanno beneficiato – alcuni - anche successivamente (nella graduatoria 2017-20).

- nel frattempo la ricorrente risultava avere invece un punteggio ingiustamente inferiore e non gli era permesso di lavorare in quanto favoriti i candidati sopra indicati.

- ed infatti – nel periodo di riferimento 2014-2017- i candidati fino alla posizione n.42 sono stati chiamati a lavorare stipulando contratti di lavoro anche annuali.

- se la graduatoria di istituto anni 2014-2017 avesse attribuito la giusta collocazione ai candidati, la dott.ssa Piccini avrebbe avuto sicuramente una posizione più alta in graduatoria e quindi maggiori possibilità di ottenere contratti di lavoro.

- se verranno accertate le irregolarità dei candidati sopra elencati – ad oggi 21 – o altri dei quali venisse accertata altra irregolarità - va da sé che la dott.ssa Piccini avrebbe avuto una posizione più alta e ottenuto sicuramente degli incarichi.

- la posizione infatti della dott.ssa Piccini era la 47 o 50 all'epoca dei fatti , ma se venissero depennati i 21 (o più) candidati di cui verrà confermata durante l'istruttoria l'irregolarità , la Piccini avrebbe avuto – all'epoca dei fatti – la posizione 26 o 29!

- la dott.ssa Piccini fin dal 2014 è stata presente a tutte le convocazioni per l'assegnazione di supplenze sulla base della graduatoria, effettuate dai vari Istituti della Provincia, ed era a disposizione (doc. 12 convocazioni) .

- in realtà veniva scavalcata da candidati che non erano in possesso dei requisiti necessari ex lege in quanto non avevano conseguito i crediti universitari necessari per poter insegnare la disciplina de quo.

- nella graduatoria 2014-2017 hanno lavorato candidati fino alla posizione 42 e i candidati inidonei sembrerebbero 21, come si può evincere in parte dalla documentazione agli atti ed altra di cui si chiede sin d'ora ordine di esibizione agli istituti relativamente agli documenti relativi alle loro domande.

AVV. ELISABETTA SAIA
Viale XX Settembre , 130 - Carrara (Ms)
Telefono e fax 0585-841593
e.mail: avv.elisabettasaia@saialegal.com

- la presenza della dott.ssa Piccini alle varie convocazioni risulta confermata anche da altri docenti quali Angela Gavaini, Carlo Piccini , Roberta Uzzo.

- successivamente alle richieste di accesso agli atti è stato aperto un dialogo con i Dirigenti scolastici (vedi varia corrispondenza che si deposita, doc.13) con espressa richiesta di adeguamento delle graduatorie e per valutare le eventuali soluzioni volte a tutelare la ricorrente, ma ad oggi la richiesta risulta rimasta inevasa.

- a proposito della questione sollevata dalla dott.ssa Piccini risulta esserci stata riunione plenaria ad hoc con partecipazione di tutti i Dirigenti degli Istituti coinvolti svoltasi in data 22 maggio u.s., alla quale tuttavia non risulta essere seguita alcuna comunicazione riguardo gli esiti della stessa o gli eventuali passaggi effettuati.

- si informa che la ricorrente ha depositato in data 04.07.2019 ricorso ex art. 414 c.p c. con contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. al fine di vedersi riconosciuto dal mese di settembre p.v. , o con i tempi di giustizia, il diritto all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Massa Carrara, per la sua classe di concorso, alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali (doc.18).

Sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro.

Si evidenzia come la ricorrente lamenti una impropria collocazione nella graduatoria di istituto di terza fascia a causa dell'inserimento nella stessa di candidati privi di titolo.

Pertanto, il *petitum* del presente giudizio è costituito da un pronunciamento del Giudice di merito sull'accertamento dell'errata valutazione dei titoli per l'inserimento nella suddetta graduatoria di istituto.

Ciò premesso, è evidente che i provvedimenti dirigenziali, riguardanti le graduatorie, finalizzati all'assunzione di personale docente, non sono atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri autoritativi, ma sono atti che devono essere compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti

AVV. ELISABETTA SAIA
Viale XX Settembre , 130 - Carrara (Ms)
Telefono e fax 0585-841593
e.mail: avv.elisabettasaia@saialegal.com

soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (T.A.R. Lazio-Roma, sezione III bis, sentenza 16 dicembre 2011-30 gennaio 2012, n. 1021, Cass. Sez.Un. n.41 del 24.02,2000, Cass. N.9650 del 17.07.2001, Cass. 1241 del 28.01.2003, Cass. N. 6348 del 18.04.2003, Cass. 9747 del 21.05.2004, ecc).

Ancora "*In materia di atti di gestione ed aggiornamento delle graduatorie scolastiche ex permanenti, ora ad esaurimento, e graduatorie di istituto di I, II e III fascia, ove confluiscono soggetti già titolari di abilitazione di stato ovvero di abilitazione all'insegnamento, il potere di conoscere e giudicare delle relative controversie spetta al Giudice Ordinario, non rientrando tali graduatorie nel novero di quelle citate nella norma di legge contenuta nell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, intese quale atto di procedura concorsuale per il reclutamento del personale della pubblica amministrazione, le cui controversie appartengono, invece, al Giudice Amministrativo*"(T.A.R. Lazio sentenza n. 2830 del 19/03/2013; Corte di Cassazione n. 3399/08). Infatti, l'art. 63, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 devolve al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro tutte le controversie relative ai rapporti alle dipendenze della pubblica amministrazione, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali.

Premesse sulle graduatorie

Alla luce dei fatti sopra esposti riteniamo opportuno preliminarmente svolgere brevi cenni sulle formalità di accesso alle graduatorie de quo e alle modalità di reclutamento dei precari.

L'iscrizione avviene in determinati periodi comunicati dal ministero (solitamente ogni tre anni) attraverso un particolare iter che prevede la registrazione alla piattaforma "Istanze online" del Ministero dell'Istruzione (indicando i propri dati, una mail e gli estremi di un documento di riconoscimento), la compilazione della domanda disponibile sulla piattaforma, l'inoltro ad una qualsiasi istituzione scolastica tramite PEC, raccomandata o consegna a mano.
Dalle graduatorie scolastiche (di istituto o di circolo), il dirigente scolastico seleziona i docenti per coprire alcune tipologie di supplenze : supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche; supplenze temporanee; supplenze per copertura dei posti disponibili dopo il 31 dicembre.

AVV. ELISABETTA SAIA
Viale XX Settembre , 130 - Carrara (Ms)
Telefono e fax 0585-841593
e.mail: avv.elisabettasaia@saialegal.com

Le graduatoria di Istituto sono articolate in tre fasce :

I FASCIA: docenti iscritti nelle Graduatorie ad esaurimento

II FASCIA: docenti abilitati ma non iscritti nelle Graduatorie a esaurimento

III FASCIA: docenti non abilitati in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento .(fascia nella quale rientra la ricorrente).

Il principio di imparzialità nell'assunzione dei personale scolastico e graduatorie

Svolti i brevi cenni sulle graduatorie, ciò che risulta necessario ricordare sono i principi contenuti nella Carta Costituzionale.

L'art. 97 Cost., ai sensi del quale "*agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante pubblico concorso"*, codifica un vincolo di imparzialità nell'assunzione dei dipendenti pubblici.

In ambito scolastico le garanzie di imparzialità e pari opportunità degli aspiranti dipendenti del personale scolastico sono attualmente assicurate da un sistema fondato sulla graduazione degli aventi diritto in forza del possesso di determinati requisiti soggettivi: la scelta dell'amministrazione non è libera, ma ancorata a rigidi parametri predeterminati.

L'iter procedimentale che porta alla stipula dei contratti di lavoro con il personale scolastico è distinto in due fasi:

- una fase pubblicistica
- una fase privatistica

La fase pubblicistica attiene alla formazione delle graduatorie, alla loro efficacia, all'atto di individuazione dell'avente diritto.

La fase privatistica ha per oggetto la proposta contrattuale e la stipulazione del contratto vero e proprio.

Errori nella formazione delle graduatorie: gli effetti

Nella formazione delle graduatorie possono essere compiuti degli errori. L'autore dell'errore nella formazione delle graduatorie può essere:

AVV. ELISABETTA SAIA
Viale XX Settembre , 130 - Carrara (Ms)
Telefono e fax 0585-841593
e.mail: avv.elisabettasaia@saialegal.com

•l'Amministrazione (errore materiale o ad un errata valutazione dei titoli);

•il candidato (presentazione di dichiarazioni non veritiere o in quanto errate o in quanto dolosamente false).

La possibilità per il candidato alla supplenza di esser causa di errori nella formazione delle graduatorie dipende dalla circostanza che, per il candidato, è ammessa esclusivamente la mera dichiarazione dei requisiti senza la produzione di alcuna certificazione.

Il diritto all'autocertificazione è previsto, in via generale, per qualsiasi privato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione dal d.p.r. n. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa".

Il d.p.r. n. 445/2000 prevede:

•da una parte il diritto all'autocertificazione del privato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;

•dall'altra che le amministrazioni procedenti siano tenute ad effettuare idonei controlli anche a campione, in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 71 c. I, d.p.r. n. 445/2000).

Nel caso di specie, le verifiche sulle autodichiarazioni rese e sui titoli eventualmente presentati non risultano pertanto essere state effettuate da parte dell'organo preposto.

Dopo tutto, all'atto di conferimento della prima supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria, di circolo o di istituto, il dirigente scolastico sarebbe tenuto ad effettuare un tempestivo controllo sulle dichiarazioni del candidato.

È obbligo dell'amministrazione peraltro rilasciare apposita certificazione dell'avvenuta verifica e convalida dei dati contenuti nella domanda. (Art. 6 D.M. n. 59/2008 "Graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali". La norma è tuttavia estendibile anche al personale docente: il controllo da effettuare all'atto del conseguimento dell'aspirante del primo rapporto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie e contemplato anche nei modelli allegati al D.M. n. 42/2009).

AVV. ELISABETTA SAIA
Viale XX Settembre , 130 - Carrara (Ms)
Telefono e fax 0585-841593
e.mail: avv.elisabettasaia@saialegal.com

Invece in caso di mancata convalida l'Amministrazione dovrebbe procedere a correggere il punteggio attribuito in graduatoria o, qualora si tratti di un requisito di ammissione, a dichiarare la decadenza del candidato dalla graduatoria.

Cosa che gli Istituti scolastici hanno fatto nel caso del depennamento dei sig.ri Boni e Vizzini (doc.9 e 10), mentre negli altri casi manca tale formalità.

Il problema si pone quando la discordanza tra quanto attribuito in graduatoria e quanto risulta dal controllo emerga, una volta che sia stata pubblicata la graduatoria definitiva, a seguito della stipulazione del contratto di lavoro.

E questo è il caso che ci interessa.

Infatti, la circostanza che le graduatorie per il conferimento di supplenze acquistino il carattere della definitività, una volta decorso il termine per provvedere sui reclami proposti avverso graduatorie provvisorie, non implica affatto che esse acquistino il carattere dell'irretrattabilità e non ammettano **l'autotutela** (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 622/2008).

Tale divergenza può dipendere da cause diverse, non sempre omologabili sul piano delle conseguenze.

Si possono configurare fondamentalmente due ipotesi:

1. Dichiarazione non veritiera dell'aspirante supplente.

L'Amministrazione dovrebbe:

- dichiarare la decadenza del candidato dalla graduatoria qualora la dichiarazione non veritiera abbia ad oggetto un requisito di (art. 7.5 D.M. n. 59/2008: "*Tutti i candidati sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione*."; art. 8 c. IV D.M. n. 56/2009: "*Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità*.")

AVV. ELISABETTA SAIA
Viale XX Settembre , 130 - Carrara (Ms)
Telefono e fax 0585-841593
e.mail: avv.elisabettasaia@saialegal.com

- conseguentemente, dichiarare risolto il contratto eventualmente stipulato con il supplente;

- dichiarare non valido ai fini giuridici il servizio prestato (art. 75 d.p.r. n. 445/2000: ”Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.”; art. 6.7 D.M. n. 59/2008);

Salva la previsione di cui all’art. 2126 c.c. secondo cui ” la nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione” tutelando il contenuto economico e previdenziale del rapporto di fatto, mentre non attribuisce rilevanza giuridica al suo svolgimento anche in funzione di ulteriori sviluppi di carriera. (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 7604/2009).

- provvedere alla tempestiva segnalazione del fatto alla Procura della Repubblica perché valuti la possibilità di accertare il dolo e quindi la falsità della dichiarazione non veritiera, falsità che costituisce una fattispecie penalmente rilevante ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, trattandosi di reato precedibile d’ufficio. (art. 76 c. I d.p.r. n. 445/2000: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.”).

Si tenga pure conto che la fattispecie della dichiarazione falsa dell’aspirante supplente assume rilievo anche ai fini disciplinari: l’art.95 c. VIII, del vigente CCNL scuola per il personale A.T.A., commina il licenziamento senza preavviso quando si accerti che l’impiego sia stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque con mezzi fraudolenti; l’art.55 quater lettera d del D. Lgs. n.165 del 2001, introdotto dall’art.69 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n.150, punisce con il licenziamento disciplinare la fattispecie di ”falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera”.

Nel caso di specie, non è stato possibile verificare fino ad oggi (salvo per Boni, Marchi e Marmorini) se tale circostanza sia stata posta in essere in quanto l’amministrazione non ha messo a

AVV. ELISABETTA SAIA
Viale XX Settembre , 130 - Carrara (Ms)
Telefono e fax 0585-841593
e.mail: avv.elisabettasaia@saialegal.com

disposizione la documentazione richiesta. Per tale motivo si chiede al Giudice di ordinare alle amministrazioni compenti la relativa documentazione.

2. Errore commesso dall'Amministrazione scolastica

Nell'ipotesi in cui l'errore non sia stato determinato da una dichiarazione non veritiera o falsa del candidato ma da un errore (materiale o di valutazione) dell'Amministrazione scolastica possono presentarsi due generi di fattispecie:

- l'erronea assunzione;
- la mancata o ritardata assunzione.

E così nel caso di specie, per quanto potuto verificare, l'amministrazione ha erroneamente valutato i titoli di alcuni candidati ed ha cosi proceduto al loro inserimento nella relativa graduatoria.

Secondo il nostro avviso l'amministrazione ha valutato in maniera erronea i titoli in possesso di alcuni candidati, come si può verificare dalla documentazione agli atti e dal quella che si acquisirà in corso di causa.

Ed infatti il Dpr n.19 del 2016, classe A46, TABELLA A prevede (doc.4, pag. 41 e 42) come requisito di accesso alla classe di abilitazione, tra le altre, la laurea in giurisprudenza, cosi come da Tabella allegata (settore SCIENZE GIURIDICO – ECONOMICHE), distinguendo la valutazione del titolo a seconda dell'anno di conseguimento.

Se ottenuta entro l'anno Accademico 2000/2001, viene considerata la laurea senza la valutazione del piano di studi.

Se il titolo è conseguito dopo il 2001 (DM n. 22/2005) , per accedere alla classe di concorso A 046 (ex A019) l'aspirante docente deve aver conseguito 96 crediti nei seguenti settori scientifico disciplinari: SECS P, SECS S,IUS di cui :12 SECS – P01 (microeconomia), 12 SECS- P02 (politica economica), 12 SECS – P07 (contabilità e bilancio), 12 SECS – S 03 (statistica economica) , 12 IUS – 01 (istituzioni di diritto privato) , 12 IUS – 04 (diritto commerciale) , 12 IUS – 09 (istituzioni di diritto pubblico) , 12 IUS -10 (diritto amministrativo).

AVV. ELISABETTA SAIA
Viale XX Settembre , 130 - Carrara (Ms)
Telefono e fax 0585-841593
e.mail: avv.elisabettasaia@saialegal.com

Verosimilmente i candidati elencati in narrativa , considerata la loro data di nascita, non possono avere conseguito il diploma di laurea entro l'anno 2001.

I suddetti 96 crediti richiesti dalla normativa richiamata (CFU-crediti formativi universitari), dovevano essere validamente già acquisiti alla data della presentazione della domanda di inserimento della graduatoria del 2014.

La tardiva acquisizione di tali crediti non poteva sanare la posizione del candidato.

La ricorrente ha conseguito la laurea in Giurisprudenza nell'anno 1995, e quindi entro l'anno 2001, pertanto era in possesso di titolo di accesso valido per l'inserimento nelle graduatorie de quo.

In tali ipotesi l'Amministrazione, avvalendosi dei propri poteri di autotutela, avrebbe dovuto provvedere alla rettifica della graduatoria per poi:

- dichiarare risolto il contratto stipulato con il supplente;
- dichiarare la decadenza del candidato dalla graduatoria qualora l'errore dell'Amministrazione scolastica abbia avuto ad oggetto la sussistenza di un requisito di ammissione;
- dichiarare non valido ai fini giuridici il servizio prestato.

Se l'amministrazione sbaglia nel disporre le assunzioni, i concorrenti che rimangono ingiustamente esclusi hanno diritto al risarcimento dei danni.

Dimostrato l'errore e la diversa posizione ottenuta della ricorrente, la stessa acquisisce il diritto al risarcimento del danni, considerata che la sua posizione risulta dal 2014 sacrificata e di conseguenza non assunta per colpa dell'amministrazione.

Tuttavia, alle ritardate assunzioni non può applicarsi il principio della retrodatazione economica del conferimento dell'incarico. La sola reintegrazione ammissibile è la retrodatazione degli effetti giuridici dell'assunzione al momento in cui questa avrebbe dovuto avere luogo.

Per la determinazione del danno ci aiuta il Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 5413/2008; n. 5822/2008; n. 5832/2008), il quale stabilisce che l'istante non sia tenuto a dar prova del danno subito, essendo lo stesso *in re ipsa*, e lo commisura, in via equitativa, per il docente di

AVV. ELISABETTA SAIA
Viale XX Settembre , 130 - Carrara (Ms)
Telefono e fax 0585-841593
e.mail: avv.elisabettasaia@saialegal.com

ruolo, alle retribuzioni che sarebbero maturate nel caso di tempestiva assunzione detraendo le somme percepite a titolo di retribuzione per le eventuali supplenze effettuate nel periodo in cui il ricorrente avrebbe dovuto essere già in costanza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Per i supplenti, invece, come nel caso che ci interessa, determina il danno risarcibile nel 50% delle retribuzioni non percepite dall'interessato, detraendo le somme eventualmente fruite dalla ricorrente per attività altrimenti svolte dalla ricorrente (la ricorrente ha lavorato solamente 3 giorni , doc. 14).

E pertanto, considerata la retribuzione tabellare , come da CCNL comparto istruzione e ricerca del 19.04.2018, la retribuzione annua per il docente laureato di istituti di II grado risulta essere € 21.056,02 (doc.16, ccnl, estratto) per un anzianità da 0 a 8 anni.

Tale base retributiva può essere utilizzata nel calcolo del danno risarcibile, come sopra indicato, risultando un totale di € 31.584,03 (50% della retribuzione annua moltiplicata per tre anni).

In realtà la ricorrente, a causa della predetta irregolarità, si è vista pregiudicata nella sua posizione anche nella graduatoria attuale 2017-2020, risultando nella posizione 73 (doc. 17).

Pertanto negli anni 2017-18 e 2018-2019 non ha potuto ottenere incarichi.

Inoltre, vista la posizione "corretta" della ricorrente alla luce dei depennamenti già effettuati e quelli che risulteranno in corso di causa, si chiede che alla dott.ssa Piccini vengano assegnati 12 punti all'anno o quantomeno i punti riconosciuti al candidato/a nella sua posizione corretta, tolti i 21 candidati che la precedevano senza titolo.

°*°

Appare evidente l'illegittimità posta in essere dagli Istituti coinvolti in quanto risultano esservi molti candidati presenti nelle graduatorie di istituto di III fascia, relativa alla classe di concorso A 046 presso gli Istituti della Provincia di Massa Carrara, anni 2014-2017, che non erano in possesso dei requisiti di titolo richiesti per la posizione invece erroneamente occupata.

Ma vi è di più.

AVV. ELISABETTA SAIA
Viale XX Settembre , 130 - Carrara (Ms)
Telefono e fax 0585-841593
e.mail: avv.elisabettasaia@saialegal.com

Questa situazione ha provocato l'evidente errore sulla posizione di quei candidati, come la ricorrente, che invece erano in possesso dei requisiti ex lege e causando la conseguente attribuzione di contratti di lavoro nel triennio dal 2014 in poi con conseguente acquisizione del punteggio relativo.

Questa irregolarità iniziale quindi ha permesso ai candidati, in fase di aggiornamento delle graduatorie, di acquisire posizioni sempre più in alto ingiustificatamente, anche nella graduatoria 2017-2020.

E tutto questo a discapito di chi, come la ricorrente, invece – pur in possesso di regolare requisito - rimaneva in posizione inferiore avendo sempre meno la possibilità di ottenere supplenze e quindi punteggio e anni di servizio.

Anni di servizio (tre) che sarebbero oltretutto necessari come requisito per l'accesso al concorso straordinario e PAS per l'ottenimento dell'abilitazione.

Quindi la ricorrente ha subito sia una perdita professionale, dovuta alla mancata assegnazione di ore di insegnamento, una perdita economica nonché una perdita di chance per il futuro concorso.

Pertanto risulta illegittimo negare alla Piccini il diritto di avere i punteggi che le sarebbero spettati se fossero stati correttamente valutati i titoli dei candidati presenti nelle graduatorie ad essa riferibili.

Considerata la sua continua presenza alle convocazioni, avesse avuto il punteggio corretto (lei e gli altri) lei stessa avrebbe ottenuto supplenze e quindi crediti.

Appreso che già nel periodo 2014-2017 nella graduatoria di III fascia , classe di concorso A 46, i supplenti che hanno stipulato contratti di lavoro sono quelli fino al numero 42, ben si comprende che se alla ricorrente fosse stata attribuita la corretta posizione (derivante dal depennamento degli irregolari – a nostro dire almeno 21) lei stessa avrebbe raggiunto una posizione ben più alta rispetto a quella che occupa (47 -50) , almeno di 21 posizioni!

FUMUS BONI JURIS.
Da quanto detto discende ampiamente la sussistenza del requisito del fumus.

AVV. ELISABETTA SAIA
Viale XX Settembre , 130 - Carrara (Ms)
Telefono e fax 0585-841593
e.mail: avv.elisabettasaia@saialegal.com

PERICULUM IN MORA.

Quanto al *periculum*, nel caso di specie si configura in capo alla ricorrente la sussistenza di un pericolo di danno imminente ed irreparabile se si considera che, il riconoscimento della giusta collocazione in graduatoria di tutti i candidati determina una diversa distribuzione delle posizioni e quindi una diversa possibilità di ottenere dei contratti di lavoro a settembre prossimo, all'inizio dell'anno scolastico.

Appare evidente che il giudizio ordinario non potrebbe mai concludersi entro il mese di agosto/settembre (2019).

Sicché, in assenza di provvedimento cautelare con cui codesto Giudice ordini all'amministrazione una rivalutazione dei titoli e la correzione della graduatoria, nonché l'inserimento nella giusta collocazione , con riserva, della ricorrente , la stessa si vedrebbe preclusa qualsiasi possibilità di svolgere un incarico di docenza all'inizio dell'anno scolastico, momento in cui vengono fatte le convocazioni dagli istituti scolastici per la chiamata dei precari.

E, sicuramente, l'inserimento della ricorrente nella corretta posizione, se reso efficace prima del mese di settembre/ ottobre, permetterebbe alla ricorrente di poter stipulare contratto di docenza annuale, anziché di sole supplenze brevi.

Al contempo deve ritenersi che, nella valutazione e comparazione dei contrapposti interessi, riferibili, rispettivamente, alle parti resistenti e all'odierna ricorrente, debba senz'altro essere attribuita prevalente tutela , ai fini dell'accoglimento dell'istanza cautelare, alla posizione della dott.ssa Piccini , proprio in considerazione del danno grave ed irreparabile che potrebbe derivare alla sua posizione dal mancato inserimento nella corretta posizione nella graduatoria 2017/20, per le su indicate classi di concorso.

Del resto, la sussistenza di tale pregiudizio è stata più volte ritenuta idonea dalla giurisprudenza al fine di giustificare l'emissione di un'ordinanza – emessa all'esito di un giudizio ex art. 700 c.p.c – con cui è stato ordinato al Miur l'inserimento in altre graduatorie (Trib. Pordenone del 2.11.2015).

Di qui la necessità dell'accoglimento dell'istanza cautelare.

****

Tutto ciò premesso, la Dott.ssa Antonella Piccini, come in epigrafe rappresentata e difesa,

ricorre

All'Ecc.mo Tribunale affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 414

AVV. ELISABETTA SAIA
Viale XX Settembre , 130 - Carrara (Ms)
Telefono e fax 0585-841593
e.mail: avv.elisabettasaia@saialegal.com

cpc ed emanazione degli ulteriori provvedimenti del caso, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, respinta ogni contraria istanza:

In via preliminare:

rilevato che la notifica del presente ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei litisconsorti/contro interessati (identificati nei soggetti che subirebbero un pregiudizio - l'essere scavalcati in graduatoria o depennati - dall'accoglimento del presente ricorso), nonché della non agevole individuazione degli stessi, **autorizzare,** ex art. 151 c.p.c., la notifica del presente ricorso a tali litisconsorti/controinteressati tramite pubblicazione dello stesso sul sito internet del MIUR, ovvero con le modalità che riterrà più congrue;

In via cautelare ex art. 700 c.p.c.:

inaudita altera parte, avuto riguardo alle ragioni d'urgenza di cui al presente ricorso, in conseguenza del pregiudizio grave e irreparabile prospettabile e derivante alla ricorrente, o in subordine , previa fissazione udienza *ad hoc* , verificata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora:

accertata la sussistenza delle irregolarità nella valutazione, nell'anno 2014, dei titoli dei candidati da parte delle amministrazioni convenute per l'inserimento degli stessi nella terza fascia della graduatoria di istituto della provincia di Massa Carrara, per la classe di concorso A 46, dichiarare la decadenza dei suddetti candidati dalla graduatoria del 2014-2017 mancando il requisito di ammissione e conseguentemente dichiarare non valido il servizio prestato quindi annullare il punteggio relativo ottenuto. In conseguenza a tutto ciò, ordinare alle amministrazioni convenute di attribuire alla docente ricorrente la posizione adeguata.

Di conseguenza a quanto sopra, riconoscere, viste le premesse in atti, alla ricorrente un punteggio aggiuntivo pari ad un massimo di tre annualità (36) per gli anni 2014-2017 e ordinare alle Amministrazioni competenti di integrare, entro il mese di settembre, il suo punteggio nella graduatoria di III fascia attuale 2017-2020 o nella graduatoria di II fascia se nel frattempo fosse intervenuto provvedimento giudiziale dell'altro procedimento in corso.

Comunque, riconoscerle il diritto al risarcimento del danno pari ad € 31.584,03 condannando le amministrazioni convenute , in solido tra loro, al suo pagamento, ossia i punteggi e/o alla somma

AVV. ELISABETTA SAIA
Viale XX Settembre , 130 - Carrara (Ms)
Telefono e fax 0585-841593
e.mail: avv.elisabettasaia@saialegal.com

che verranno ritenuti di giustizia.

E ulteriormente, acquisita la nuova posizione della ricorrente con i punteggi integrativi eventualmente assegnati in questa sede per gli anni 2014-2017, attribuire il diritto della ricorrente di far valere ed inserire nella prossima domanda di aggiornamento delle graduatorie di III fascia del 2020-2023 un punteggio pari a due anni di servizio relativo agli anni 2017-2018, 2108-19 (ad oggi non inseribili) in quanto nei predetti anni avrebbe sicuramente lavorato se in possesso della posizione derivante dalle correzioni, o da inserire nella graduatoria di II fascia, stessa classe, qualora fosse intervenuto tale riconoscimento dall'altro procedimento in corso.

Nonché , in ulteriore conseguenza, in relazione agli anni 2017/18 – 19, riconoscerle il diritto al risarcimento del danno pari ad €21.056,02 (due annualità) condannando le amministrazioni convenute , in solido tra loro, al suo pagamento, o quanto verrà ritenuto di giustizia.

Si assegni all'istante un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell'emittendo decreto, considerata l'urgenza, mediante autorizzazione della notifica a mezzo pec, e a tale udienza con ordinanza confermare, modificare o revocare il provvedimento emanato con detto decreto;

In via subordinata, ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto inaudita altera parte, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto.

In ogni caso, adottare tutti i provvedimento più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto della ricorrente.

Condannare il MIUR e/o, comunque, gli uffici periferici dello stesso, al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Nel merito:

-confermare l'auspicato provvedimento cautelare.

-accertata la sussistenza delle irregolarità nella valutazione nel 2014 dei titoli di tutti i candidati da parte delle amministrazioni convenute per l'inserimento dei candidati nella terza fascia della graduatoria di istituto della provincia di Massa Carrara per la classe di concorso A 46, dichiarare la decadenza dei suddetti candidati dalla graduatoria del 2014-2017 mancando il requisito di ammissione e conseguentemente dichiarare non valido il servizio prestato quindi annullare il punteggio relativo

AVV. ELISABETTA SAIA
Viale XX Settembre , 130 - Carrara (Ms)
Telefono e fax 0585-841593
e.mail: avv.elisabettasaia@saialegal.com

ottenuto. In conseguenza a tutto ciò, attribuire alla docente ricorrente la posizione adeguata.

-Di conseguenza riconoscere, viste le premesse in atti, alla ricorrente un punteggio aggiuntivo pari ad un massimo di tre annualità (36) per gli anni 2014-2017 e ordinare alle Amministrazioni competenti di integrare il suo punteggio nella graduatoria attuale 2017-2020 o graduatoria di II fascia se nel frattempo fosse intervenuto provvedimento giudiziale dell'altro procedimento in corso; nonché riconoscerle il diritto al risarcimento del danno pari ad € 31.584,03 condannando le amministrazioni convenute , in solido tra loro, al suo pagamento, ossia i punteggi e/o alla somma che verranno ritenuti di giustizia.

-E ulteriormente, acquisita la nuova posizione della ricorrente con i punteggi integrativi eventualmente assegnati in questa sede per gli anni 2014-2017, attribuire il diritto della ricorrente di far valere ed inserire nella prossima domanda di aggiornamento delle graduatorie del 2020-2023 un punteggio pari a due anni di servizio relativo agli anni 2017-2018 , 2108-19 in quanto nei predetti anni avrebbe sicuramente lavorato se in possesso della posizione sopra detta, o da inserire nella graduatoria di II fascia, stessa classe, qualora fosse intervenuto tale riconoscimento dall'altro procedimento in corso.

Nonché di conseguenza riconoscerle il diritto al risarcimento del danno pari ad €21.056,02 (due annualità) condannando le amministrazioni convenute, in solido tra loro, al suo pagamento, o quanto verrà ritenuto di giustizia.

Si assegni all'istante un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell'emittendo decreto, mediante autorizzazione della notifica a mezzo pec;

In ogni caso, adottare tutti i provvedimento più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto della ricorrente.

Condannare il MIUR e/o, comunque, gli uffici periferici dello stesso, al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.

In via istruttoria: ritenuta la necessità di acquisire la documentazione relativa ai candidati elencati in narrativa oppure , ove ritenuto opportuno, di tutti i candidati presenti nella graduatoria di III fascia 2014-2017 , classe di concorso A 046 (ex A019), si chiede al Giudice di ordinare ex art. 210 cpc agli Istituti scolastici coinvolti della provincia di Massa Carrara, l'esibizione delle domande di inserimento e relativi allegati nonché dei provvedimenti ad essi riferibili; nonché ordinare l'esibizione della documentazione contenente la presa in servizio dei vari candidati che risulteranno

AVV. ELISABETTA SAIA
Viale XX Settembre , 130 - Carrara (Ms)
Telefono e fax 0585-841593
e.mail: avv.elisabettasaia@saialegal.com

non in possesso dei requisiti.

Ove ritenuto opportuno, si richiede l'interrogatorio formale della dott.ssa Casaburro Sonia e Ceccanti Massimo e si indicano, sin d'ora , a testi i signori: Angela Gavaini, Alessandro Cenderelli, Giovannelli Giulia, Dea Fini, Boni Laura, Stella Viaggi segretaria Ist. Zaccagna.

Si allegano:

1) dichiarazione sostitutiva titolo
2) domanda inserimento graduatoria 2011- 2014- 2017
3) graduatoria Zaccagna 2014-2017 e 2017-2020
4) Dm 22/05; Dpr 19/16 Tabella A (classe A046)
5) Lettere acceso agli atti e ricevute pec
6) Copia doc. Boni , marmorini e Marchi
7) Lettera Ist. Minuto
8) Lettera Belmesseri
9) Depennamento Boni

9 Bis DM 4.10.2000 , area 12 scienze giuridiche
10 Depennamento Vizzini
11 Elenco candidati irregolari e bozza graduatoria
12 Convocazioni
13 Corrispondenza avv. Saia – istituti
14 Contratto di lavoro Piccini
15 Graduatoria 2017-2020
16 Estratto CCNL 19.04.2018 PARTE ECONOMICA
17 Dichiarazione esenzione.
18 Ricorso ex art. 414 e 700 c.p.c. dep 04.07.2019.

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminato e, vista l'autodichiarazione della ricorrente, il presente procedimento risulta esente dal contributo unificato .

Carrara lì, 28 giugno 2019

Avv. Elisabetta Saia